

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1966

DEL 01/04/2015

Oggetto: **Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva". Rigetto ricorso gerarchico della Ditta xxxxxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva";
- VISTO** il bando pubblico per l'ammissione agli aiuti previsti dalla predetta normativa, adottato con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna n. 3682/2012 del 01/08/2012, secondo le Direttive di Attuazione recate dal D.A. n. 1082/Dec A/66 del 19 luglio 2012;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1966

DEL 01/04/2015

PREMESSO che la Ditta xxxxxxxx xxxxxxxx ha presentato domanda ai sensi del suddetto bando pubblico;

PREMESSO che, con determinazione n. 6347 del 13/12/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, veniva approvata la Graduatoria regionale delle domande presentate per l'intervento di cui all'art. 7 della L.R. 15/2010. L'istanza della Ditta xxxxxxxx veniva inserita nell'elenco delle domande escluse con la seguente motivazione: "Contratto incompleto";

PREMESSO che in data 13/01/2014 la Ditta xxxxxxxx xxxxxxxx presentava ricorso gerarchico avverso l'esclusione dalla graduatoria. Il ricorrente sosteneva che la motivazione di esclusione non è da ritenersi esaustiva circa i punti del contratto stipulato con la "xxxx xxxxx xxxx xxx" ritenuti incompleti ai fini della ammissione all'aiuto. Dichiarava, inoltre, di essere titolare di un contratto stipulato con il caseificio produttivo "xxxx xxxxx xxxx xxx", nel quale venivano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal bando;

VISTO il Bando di riferimento, il quale al paragrafo 6 - Soggetti beneficiari e condizioni di accesso al premio - 6.4) Impegni, dispone che: *"I beneficiari devono stipulare, successivamente alla pubblicazione del presente bando, un contratto collettivo o individuale di fornitura del latte ovino nella misura di almeno 20.000 litri/anno per singolo conferitore da destinare alla trasformazione in prodotti diversi dal pecorino romano. Tale contratto deve fare espressamente riferimento all'intervento di cui alla L.R. 15/2010, articolo 7. Nel contratto il trasformatore deve impegnarsi a trasformare un quantitativo pari alle forniture complessivamente ricevute ai sensi del presente intervento in prodotti diversi dal pecorino romano e di produrre, a richiesta del fornitore esauriente documentazione idonea ad attestare le modalità di trasformazione delle quantità di latte ovino conferito per gli scopi di cui al presente intervento, in caso di controllo successivo da parte dell'Amministrazione."*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1966

DEL 01/04/2015

PRESO ATTO che alla domanda di aiuto veniva allegata non il contratto così come previsto dal bando al punto 6.4, ma una mera dichiarazione del trasformatore in cui assumeva soltanto l'impegno di trasformare il quantitativo di latte previsto. Risulta invece completamente assente la documentazione comprovante l'impegno assunto dalla ditta ricorrente, posto che non solo non è stato prodotto il contratto di fornitura, ma non è stata neanche apposta la firma della ditta in calce alla dichiarazione del trasformatore.

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dalla Ditta ricorrente risulta incompleta;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, reso con nota prot. n. 4563 del 04/06/2014;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5473 del 02/07/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxxxxx xxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio delle Erogazioni degli Aiuti e Controlli affinché la notifichi alla Ditta ricorrente, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1966

DEL 01/04/20015

18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba